

IN BREVE n. 035-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PETIZIONE A SALVAGUARDIA DELLE PENSIONI

Promossa da Leonida insieme a Confedir e Federspev è avviata una campagna per la raccolta delle adesioni per una petizione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a difesa della previdenza con la quale si chiede «*di promuovere una riforma effettiva del sistema che preveda il riordino delle competenze:*

- 1. all'INPS il compito di garantire che le prestazioni previdenziali siano corrisposte a coloro che hanno versato i relativi contributi, confidando nella loro funzione assicurativa;*
- 2. ad una Agenzia, da istituirsi con legge per realizzare finalmente la separazione della previdenza dall'assistenza, il compito di erogare le prestazioni assistenziali attingendo alla fiscalità generale».*

PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA

Caro pensionato/a

Sottoponiamo alla Sua attenzione la petizione che segue mirata a modificare l'attuale gestione della previdenza e dell'assistenza al fine di salvaguardare le pensioni maturate con una vita di contributi e di tutelare la serenità di quanti escono dal mondo del lavoro.

Nel dettaglio si chiede di separare completamente le gestioni della previdenza e dell'assistenza per garantire la trasparenza, la tracciabilità e la rendicontabilità dei finanziamenti e delle spese, rendendo impossibile che misure assistenziali non adeguatamente finanziate finiscano per gravare sul bilancio previdenziale, ponendo pesanti ipoteche sul futuro di milioni di pensionati. Confidiamo che l'obiettivo sollevi l'interesse di molti, perché la fiducia in regole certe ed il rispetto dei diritti rappresentano un bene e un'aspirazione comuni! Per questo è importante il Suo contributo e di quanti altri riterrà di coinvolgere diffondendo il documento allegato.

Se l'iniziativa incontrerà la Sua condivisione dovrà inviare e-mail di consenso, contenente i suoi dati a leonidapensioni@libero.it :

- COGNOME e NOME
- nr. di telefono
- e-mail personale/familiare

TESTO DELLA PETIZIONE

Signor Presidente della Repubblica,
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,
Signor Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,

siamo lavoratori dipendenti e pensionati molto attenti al presente e molto preoccupati per il futuro.

Ora, ci appare sempre più chiaro che gli sforzi che abbiamo fatto e che facciamo per garantirci una vita dignitosa e sicura dopo l'uscita dal mondo del lavoro, possono essere resi vani dall'attuale improvvida gestione del sistema previdenziale.

E' solo questione di tempo...

L'INPS gestisce sia la previdenza che l'assistenza: sia le pensioni da lavoro che le prestazioni assistenziali. In questo modo, i contributi che abbiamo versato e che versiamo per la nostra pensione finiscono in un unico bilancio in cui l'INPS si destreggia per poter erogare anche consistenti prestazioni assistenziali.

La GIAS (gestione INPS dei trattamenti assistenziali, finanziati dallo Stato) introdotta dall'art 37 della legge 88/1989 non è sufficiente a garantire una vera separazione né trasparenza.

In questo opaco contesto si inseriscono ora due proposte di legge costituzionale dirette a modificare l'articolo 38 della Costituzione, introducendo inauditi principi solidaristici in materia previdenziale (proposte C3478 e C3858 all'esame della prima Commissione della Camera) affinché l'INPS sia autorizzato ad erogare pensioni assistite (cioè non coperte, in tutto o in parte, da contribuzione effettiva) attingendo, non alla fiscalità generale, ma alle contribuzioni altrui e riducendo progressivamente i trattamenti pensionistici ordinari, non assistiti.

Non possiamo aspettare inermi gli effetti di quella che è già una realtà!

PER QUESTO LE CHIEDIAMO

di promuovere una riforma effettiva del sistema che preveda il riordino delle competenze:

1. all'INPS il compito di garantire che le prestazioni previdenziali siano corrisposte a coloro che hanno versato i relativi contributi, confidando nella loro funzione assicurativa;
 2. ad una Agenzia, da istituirsi con legge per realizzare finalmente la separazione della previdenza dall'assistenza, il compito di erogare le prestazioni assistenziali attingendo alla fiscalità generale.
- Siamo certi che questo cambiamento, oltre a rendere sostenibile il sistema pensionistico sgravandolo da spese ed incombenze improprie, innescherebbe un ciclo virtuoso nel sistema assistenziale avvicinandolo agli standard europei e contribuirebbe ad aumentare la coesione sociale attraverso i principi di equità e di rispetto dei diritti.

Concludono i promotori:

Come potete capire la presente iniziativa potrebbe essere estremamente importante per evitare ulteriori danni alle nostre pensioni, anzi a tutte le pensioni con valori lordi superiori ai 2.000 euro/mese.

La nostra sfida, oggi, è quella di fare arrivare al maggior numero di potenziali interessati il testo di questa petizione, in modo da poter dare un segnale "forte" alla nostra classe politica ed a chi, oggi, presiede l'Inps.


Cordialmente,
Confedir, Federspev, Leonida
Ennio Orsini, Stefano Biasioli, Valerio Bodo, Michele Poerio, Lorenzo Stevanato, ecc.....

PAZZESCO !!!



La tavola sottostante (da PensioniOggi) riepiloga i requisiti anagrafici utili per il conseguimento della pensione di vecchiaia, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita come stimati nell'ultimo scenario demografico Istat (anno 2011), sino al 2050. Ovviamente i dati successivi al 2018 non sono ufficiali, ma presuntivi e quindi sono possibili degli scostamenti rispetto ai valori esposti.

La pensione di vecchiaia nel sistema Contributivo				
Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Lavoratori e Lavoratrici
Requisito Contributivo	Con almeno 20 anni di contributi ed un importo dell'assegno non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale			Con almeno 5 anni di contributi "effettivi"*
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	70 anni
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	70 anni e 3 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	70 anni e 3 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	70 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi			70 anni e 7 mesi
2019-2020	67 anni			71 anni
2021-2022	67 anni e 3 mesi			71 anni e 3 mesi
2023-2024	67 anni e 5 mesi			71 anni e 5 mesi
2025-2026	67 anni e 9 mesi			71 anni e 9 mesi
2027-2028	68 anni			72 anni
2029-2030	68 anni e 2 mesi			72 anni e 2 mesi
2031-2032	68 anni e 5 mesi			72 anni e 5 mesi
2033-2034	68 anni e 8 mesi			72 anni e 8 mesi
2035-2036	68 anni e 10 mesi			72 anni e 10 mesi
2037-2038	69 anni			73 anni
2039-2040	69 anni e 2 mesi			73 anni e 2 mesi
2041-2042	69 anni e 4 mesi			73 anni e 4 mesi
2043-2044	69 anni e 6 mesi			73 anni e 6 mesi
2045-2046	69 anni e 8 mesi			73 anni e 8 mesi
2047-2048	69 anni e 10 mesi			73 anni e 10 mesi
2049-2050	70 anni			74 anni
* Per contribuzione effettiva si intende quella derivante da lavoro, da riscatto o da versamenti volontari con esclusione della contribuzione figurativa				
PensioniOggi.it				



**MA CHI E COME SARANNO I LAVORATORI A 70 ANNI ?
GIOVANI DI TARDA ETA' O DECREPITI VECCHIETTI
SENZA ALCUNA SPERANZA DI UN SERENO POSTLAVORATIVO ?**

DALL' «IPS» AL «TFR»: TRISTE STORIA E GRANDI FREGATURE (mpe)

La legge di riforma Dini delle pensioni (legge 335/1995) all'articolo 2 commi 5-8 prevedeva il passaggio da TFS (Ips) a TFR di tutti i dipendenti pubblici a partire dal 1 gennaio 1996 poi non avvenuto data la complessità dell'operazione e gli enormi costi. In seguito, con l'articolo 26 comma 19 della legge 23 dicembre 1998 numero 448 si rinviò alla Contrattazione collettiva nazionale l'introduzione del TFR con conseguente adeguamento retributivo e contributivo. In altre parole la trasformazione doveva avvenire a costo zero.

LEGGE 335/1995

Articolo 2 - Armonizzazione

5. Per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle Amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

Con l'accordo quadro Aran – Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999 si regolò il passaggio dal precedente regime di TFS al nuovo regime di TFR per i dipendenti pubblici contrattualizzati (DPCM 20 dicembre 1999 sottoscritto dalla «quasi totalità» delle Confederazioni sindacali rappresentative del periodo:

- soppressione del contributo a carico del dipendente;
- riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo non più a carico del dipendente;
- sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;
- invarianza con contributo figurativo ai fini pensione e TFR per la riduzione delle retribuzioni;
- conferma del totale carico contributivo a carico del datore di lavoro.

La nuova normativa iniziò alla chetichella per i lavoratori a tempo determinato assunti o con rapporto in corso al 30 maggio 2000 e dal 1 gennaio 2001 per i neo assunti a tempo indeterminato.

In seguito, in particolare dopo la sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale, si è aperto un discreto contenzioso, essendo venuto a galla come col sistema a Tfr non fosse dovuto alcun contributo da parte del lavoratore, lasciando anche molti punti interrogativi e stupore sulla clausola dell'invarianza delle retribuzioni.

Non entriamo qui nel merito delle sentenze alcune favorevoli ai ricorrenti, altre con rigetto delle richieste. Però vogliamo porre una domanda e segnalare alcuni risvolti non evidenziati, ma di triste sorpresa.

E' corretto diminuire al lavoratore, anche se pubblico, una retribuzione, con la scusa di non creare invarianza con coloro che rimanendo in TFS debbono versare una quota contributiva? Tra l'altro segnaliamo la strana coincidenza delle cifre tra trattenuta e quota fissata dalla normativa a carico del lavoratore per l'indennità premio di servizio che in precedenza era a carico del lavoratore ... come si può parlare, allora, di soppressione della quota a carico del lavoratore ... dunque, forma chiaramente elusiva che però va a incidere pesantemente poi sulla fiscalità nell'erogazione del trattamento economico della buonuscita, venendo meno lo storno impositivo della quota riferita alle somme versate dal lavoratore come contribuzione per il TFS. Ma soprattutto lascia perplessi il comportamento sindacale, sempre sottaciuto, ma ormai chiaramente riportato con doppia segnalazione nel documento edito dall'Aran nel dicembre u.s. e nel D.P.C.M. del dicembre 1999.

Nella Guida Operativa Aran viene anche riportata la sentenza 244/2014 della Corte Costituzionale emessa per altro problema, ma presa per avvalorare le tesi sostenute nella adozione attuativa per i neo assunti dal 2000 in poi *"il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi"* ... !?!?

Peccato che i cambiamenti non vengano presi in toto, ma solo per ciò che torna comodo

Se il dipendente è a Tfr perché pagare ancora una quota di contribuzione non dovuta col sistema a Tfr, perché pagando fior di quattrini questi soldi non debbono essere valorizzati ai fini dello scorporo fiscale impositivo? Il montante con accumulo figurativo verrà calcolato applicando il 6,91%? o, sul lordo di tutte le voci della busta-paga? o Perché, pur essendo a Tfr, deve avere rateizzato e dilazionato il pagamento della buonuscita? Perché al contrario del lavoratore privato non può avere anticipi del Tfr per determinate situazioni contingenti? Ma soprattutto perché i sindacati firmando un simile accordo non hanno detto nulla, proprio nulla ai propri iscritti e l'hanno ampliato erga omnes ... Un giovane medico ospedaliero discutendo della problematica ebbe a dirmi *"perché debbo iscrivermi ad un sindacato quando non ha tutelato i miei diritti, ma acconsente una diminuzione addirittura del mio stipendio?... almeno evito di pagare la quota associativa"*.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA - FINANZIAMENTO TFS e TFR			
	ex Enpas	ex Inadel	settore privato
Lavoratore	2,50 %	2,50 %	nulla
Datore di lavoro	7,10 %	3,60 %	6,91 % (*)
Totale	9,60 %	6,10 %	6,91 % (*)

(*) su tutte le voci della busta paga

TRATTAMENTO FISCALE

L'indennità di buonuscita e l'indennità di premio servizio beneficiano di un trattamento fiscale agevolato.

Infatti, per la determinazione sia dell'aliquota di tassazione che della base imponibile, l'importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04% per l'indennità di buonuscita e del 40,98% per l'indennità premio servizio.

Tali percentuali derivano dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva (2,5/9,6 = 26,04%; 2,5/6,1 = 40,98%) calcolata sulla retribuzione utile, destinata ad alimentare i fondi di previdenza ex Enpas ed ex Inadel a cui è affidata la gestione del sistema.

Inoltre, la base imponibile di ambedue le prestazioni viene ulteriormente ridotta di un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto, non essendo prevista a carico del dipendente nessuna contribuzione, il beneficio fiscale è dato soltanto dalla franchigia di € 309,87 per ogni anno di servizio.

DPCM: TFR. e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti

D.P.C.M. 20.12.1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.

.....

Visto l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

.....

Art. 1.

Trattamento di fine rapporto

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

IN ALLEGATO A PARTE - ARAN Guida Operativa dicembre 2016 (documento 143)
DPCM 20 dicembre 199 (documento 144)